



TESTO UNICO ADEMPIMENTI E ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E CORRETTIVE RELATIVE AI TESTI UNICI DI CUI ALL'ARTICOLO 21, COMMA 1, DELLA LEGGE 9 AGOSTO 2023, N. 111

Art. 132

Risoluzione delle controversie da parte della Commissione consultiva (articolo 16 decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49)

1. La Commissione consultiva istituita in relazione alla fattispecie di cui all'articolo 125, comma 3, lettere a) e b), adotta una decisione sull'accettazione dell'istanza di apertura di procedura amichevole entro sei mesi dalla data della sua istituzione. Essa notifica la propria decisione alle Autorita' competenti degli Stati membri interessati entro trenta giorni dall'adozione della stessa. 2. Qualora la Commissione di cui al comma 1 confermi che sussistono tutte le condizioni indicate agli articoli 119 e 121, comma 2, su richiesta di una delle Autorita' competenti, e' avviata la procedura amichevole di cui all'articolo 123. L'Autorita' competente interessata comunica detta richiesta alla citata Commissione, alle altre Autorita' competenti interessate e al soggetto interessato. In tal caso, il termine di cui all'articolo 123, commi 1 e 2, decorre dalla data di notifica della decisione adottata dalla Commissione medesima in merito all'accettazione dell'istanza di apertura di procedura amichevole. 3. Se nessuna delle Autorita' competenti ha chiesto l'avvio della procedura amichevole entro sessanta giorni dalla data di notifica della decisione della Commissione di cui al comma 1, quest'ultima emette un parere su come risolvere la questione controversa. 4. La Commissione consultiva istituita in relazione alla fattispecie di cui all'articolo 125, comma 3, lettera c), emette un parere su come risolvere la questione controversa. 5. I pareri di cui ai commi 3 e 4 sono emessi entro sei mesi dalla data in cui e' stata istituita la Commissione indicata al comma 1. A tal fine, nel caso di cui al comma 3, la suddetta Commissione si considera istituita alla data in cui e' scaduto il termine di sessanta giorni indicato nel medesimo comma 3. 6. Qualora la Commissione ritenga che l'emanazione di un parere sulla questione controversa richieda piu' di sei mesi, tale periodo puo' essere prorogato di tre mesi; in tal caso essa informa di tale proroga le Autorita' competenti degli Stati membri interessati ed i soggetti interessati. 7. La Commissione consultiva basa il proprio parere sulle disposizioni degli Accordi e delle Convenzioni di cui all'articolo 117, nonche' sulle eventuali norme di diritto interno applicabili. Essa adotta il parere a maggioranza semplice dei propri membri. Se non puo' essere raggiunta una maggioranza, prevale il voto del presidente. Il presidente notifica il parere alle Autorita' competenti degli Stati membri interessati. 8. La Commissione di cui al comma 1 rende i propri pareri per

iscritto. 9. Nel caso in cui sulla questione controversa intervenga una sentenza passata in giudicato o una decisione del giudice a seguito di conciliazione ai sensi degli articoli 99 e 100 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, dopo la presentazione della richiesta di istituzione della Commissione consultiva ma prima che la Commissione consultiva abbia notificato il proprio parere all'Agenzia delle entrate, quest'ultima informa le altre Autorita' competenti degli Stati membri interessati e la suddetta Commissione degli effetti della decisione che pone termine alla procedura di risoluzione delle controversie. 10. Ai fini dell'istruttoria delle procedure di cui al presente articolo, i soggetti interessati, previo accordo delle Autorita' competenti, possono fornire alla Commissione consultiva le informazioni, le prove o i documenti che possono essere rilevanti ai fini della decisione o del parere. I soggetti interessati e le Autorita' competenti forniscono le informazioni, le prove o i documenti su richiesta della Commissione consultiva. Tuttavia, tali Autorita' competenti possono rifiutare di fornire informazioni alla suddetta Commissione quando:

- a) per ottenere le informazioni e' necessario applicare misure amministrative contrarie al diritto nazionale;
 - b) le informazioni non possono essere ottenute nel rispetto del diritto nazionale dello Stato membro interessato;
 - c) le informazioni riguardano segreti commerciali, aziendali, industriali o professionali o procedure commerciali;
 - d) la divulgazione delle informazioni e' contraria all'ordine pubblico.
11. Su richiesta della Commissione consultiva i soggetti interessati possono intervenire personalmente o tramite propri rappresentanti muniti di procura generale o speciale dinanzi alla suddetta Commissione. I soggetti interessati possono, altresì, intervenire personalmente o tramite propri rappresentanti muniti di procura generale o speciale su loro richiesta e previo accordo delle Autorita' competenti degli Stati membri interessati dinanzi alla medesima Commissione.

Versione in vigore dal 6 agosto 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico adempimenti e accertamento e disposizioni di coordinamento e correttive relative ai testi unici di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111
Estremi	Decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/testo-unico-adempimenti-e-accertamento-e-disposizioni-di/art-132>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it